

N.8310 / 16 R.G.TRIB.
**/ MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**



TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

, nato in Bangladesh il , sedicente, rappresentato e difeso dall'Avv.
Mariagrazia Stigliano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Alto
Adige n.95, presso lo studio della stessa;

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dal Vice Prefetto designato come in atti;

RESISTENTE

Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011;*

OSSERVA

1. , cittadino del Bangladesh, propone tempestivamente ricorso ai sensi
dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 **avverso la decisione emessa il 22.04.2016 e
notificata il 25.07.2016, con la quale la Commissione territoriale di Lecce** ha rigettato sia la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione
sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce si è costituita nel presente giudizio
insistendo per il rigetto del ricorso.

E' intervenuto il Pubblico Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.



Dalla documentazione in atti si evince che non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce né precedenti penali presso il Casellario Giudiziale.

2. Il richiedente, premesso di aver studiato per 10 anni, non sposato, senza figli, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che: suo padre era stato eletto vicesindaco del partito BNP; dopo la sua elezione anche il richiedente si era iscritto al partito BNP; nel 2008 ha vinto le elezioni il partito Awami League; i rappresentanti di questo partito hanno denunciato falsamente il ricorrente, il padre, ed altri familiari, dell'omicidio di uno di loro; dopo tre mesi hanno fatto un'altra falsa denuncia nei confronti di 5 persone, tra cui il richiedente ed altri familiari; il 19 febbraio 2010 il richiedente è stato aggredito e stava per essere ucciso; nel 2011, in vista delle nuove elezioni, quelli dell'Awami League li hanno di nuovo denunciati falsamente per l'esplosione di piccole granate; dopo le elezioni hanno distrutto la casa della famiglia del richiedente; qualche mese dopo il padre del ricorrente è stato aggredito; vedendo che la situazione politica stava peggiorando, i genitori del richiedente hanno contattato dei trafficanti per mandarlo all'estero.

Il richiedente ha affermato che: è in corso un processo a suo carico; è partito dal Bangladesh l'1.03.2013; in caso di rimpatrio ha paura di ritorsioni da parte del gruppo Awami League, e di essere condannato a morte a causa delle denunce fatte nei suoi confronti.

3. Alla Commissione Territoriale il narrato del richiedente appare vago, contraddittorio, incoerente e pertanto poco plausibile.

Quanto sostenuto dalla Commissione non viene condiviso da codesto Giudicante, in quanto il racconto del richiedente appare preciso e coerente, e nel complesso attendibile.

Per quanto riguarda l'aspetto politico ed il ruolo rivestito nel partito, il richiedente ha fornito risposte adeguate, considerato che si tratta di un membro politico del BNP a livello locale (villaggio); in proposito il richiedente nell'audizione del 17.11.15 ha precisato che, con il suo gruppo politico, faceva manifestazioni e contestazioni, ad esempio in occasione dell'aumento del prezzo dell'olio, per aiutare la gente; nell'audizione del 22.04.16 ha precisato che suo padre, che era vicesindaco, si interessava per far avere la pensione alla gente, oppure in caso di danni al villaggio causati da forti piogge, faceva la lista dei danni allo Stato per far ottenere agli abitanti tutte le riparazioni; il richiedente ha riferito che si era inserito nel partito per aiutare il padre in queste attività di aiuto alla collettività.

Nella seconda audizione, a domanda, ha risposto che nel partito era "Senior vice president", precisando che quando i superiori davano un compito da svolgere, doveva organizzare come espletarlo.

Sempre il richiedente nella prima audizione ha indicato i nomi del fondatore del suo partito e l'anno di nascita del partito; il nome del presidente principale del suo partito, il nome del presidente del gruppo di cui faceva parte, e del suo vice.

La Commissione ritiene poco credibile che ci siano state false denunce nei suoi confronti da parte dell'Awami League, stante il basso livello politico del richiedente; ciò invece non appare improbabile, considerato che a livello locale il padre rivestiva il ruolo di vicesindaco del BNP, e che il figlio lo supportava.

Infine la Commissione non ritiene adeguata la risposta del richiedente allorché afferma di non potersi difendere in patria dalle false accuse, in quanto il partito al potere fa quello che vuole; la Commissione in proposito sostiene che il richiedente avrebbe ben potuto difendersi nei



procedimenti penali a suo carico davanti all'autorità giudiziaria legittimamente operante nel paese; tanto senza considerare l'attuale situazione socio-politica del Bangladesh.

In sede di audizione personale innanzi al Tribunale, all'udienza del 7.03.2018, il ricorrente ha confermato quanto riferito alla Commissione Territoriale.

Lo stesso ha precisato, circa il suo ruolo nel partito, che quando frequentava le scuole superiori è stato eletto vice presidente sezione studenti del BNP; in tale ruolo, quando riceveva disposizioni dai suoi superiori, assegnava i vari compiti agli studenti; in particolare selezionavano i soggetti che chiedevano di far parte del movimento, verificandone la serietà, aiutavano le persone bisognose, per esempio nel periodo monsonico, quando molta gente rimaneva senza casa, chiedevano aiuto alle persone ricche per potere aiutare i poveri.

Lo stesso ha confermato quanto dichiarato in Commissione circa la falsa denuncia di omicidio nei confronti suoi e del fratello, avvenuta nel 2009; ha confermato che nello stesso periodo lui e suo padre sono stati picchiati (mostra una ferita sulla fronte) e che vi è stata una falsa denuncia di lancio di esplosivi avvenuta nel 2011.

Per quanto riguarda l'esito delle denunce, il ricorrente ha affermato di aver chiesto notizie al suo avvocato, il quale gli ha detto che in caso di rientro in Bangladesh verrebbe arrestato.

A supporto di quanto narrato, il ricorrente ha allegato documentazione in lingua bangla. In sede di audizione l'interprete di fiducia del ricorrente ha visionato i documenti allegati confermando che vi è copia delle denunce e dei mandati di arresto emessi nei confronti del ricorrente, nonché copia di giornale che riporta l'episodio dell'incendio della casa del ricorrente, avvenuto nel 2012.

La storia del ricorrente trova conferma infine nei report riferibili a diverse organizzazioni internazionali, da cui si evince come il Bangladesh sia stato teatro di scontri politici a partire dal 2010 e che la situazione, dopo le elezioni governative del gennaio 2014, sia caratterizzata da una escalation di violenza a danno dei membri del BNP.

Da informazioni attuali consultate sul paese di origine emerge che in Bangladesh "Il diritto alla libertà di riunione pacifica ha continuato a essere fortemente limitato... Le forze di sicurezza hanno regolarmente eseguito sparizioni forzate, in particolare nei confronti dei sostenitori dell'opposizione. Alcune delle persone scomparse in seguito sono state ritrovate morte... Sono aumentate le preoccupazioni per la crescente interferenza del governo sulla magistratura... La tortura e altri maltrattamenti in custodia sono rimasti molto diffusi e raramente le denunce sono state oggetto d'indagine. Decine di persone sono state condannate a morte e ci sono state esecuzioni... Le persone Lgbt hanno ancora subito vessazioni e arresti" (Rapporto Amnesty International 2017/2018).

Sempre le informazioni assunte sul Bangladesh parlano di una polizia fortemente politicizzata (così come la stessa magistratura) che è solita non solo procedere ad arresti arbitrari, lunghe detenzioni prive di garanzia, trattamenti violenti e degradanti nei confronti degli avversari politici, ma anche ad orientare le proprie indagini sulle denunce presentate in base alla vicinanza politica con il partito di governo Awami League¹.

Si ritiene in conclusione, alla luce di quanto sopra, che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi

¹ Cfr. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/political-conflict-extremism-and-criminal-justice-bangladesh>



significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

4. Protezione accordabile. Alla luce di tale racconto, non si ritiene peraltro che possa riconoscersi al richiedente lo status di rifugiato politico, visto il suo basso profilo di coinvolgimento politico nel partito e la sostanziale assenza di atti di persecuzione nei suoi confronti, sufficientemente gravi per natura o frequenza, nel senso indicato dall’art. 7 comma 1 d.lgs. 251/2007.

Sussiste invece il concreto pericolo di un grave danno in caso di rientro nel paese, vista l’appartenenza politica del ricorrente al partito di opposizione, le denunce a suo carico da parte dei membri dell’Awami League, ed i procedimenti penali in corso.

Si ritiene che tale danno possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

La domanda viene pertanto accolta in tal senso.

Per completezza occorre precisare che il ricorrente ha intrapreso un percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, avendo prodotto “Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav” del 2.03.2018, da cui risulta che lo stesso ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un’azienda di Martina Franca, con la qualifica di “fruttivendolo ambulante”; copia buste paga dei mesi di marzo – aprile – maggio 2018; attestato di frequenza corso di “informatica di base, viticoltura, processi di trasformazione prodotti agroalimentari” rilasciato l’11.01.2016; attestato di frequenza corso di alfabetizzazione della lingua italiana livello A1, per un totale di 160 ore, rilasciato il 10.03.2016.

5. Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell’art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest’ultima “*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “*effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso*” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetla la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce al richiedente, nato in Bangladesh il 1 sedicente, lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Nulla sulle spese di giudizio.



Lecce, 29.06.2018

Il Giudice
(Avv. *Grazia Carignani*)

